

Legge sul domicilio degli Svizzeri

accettata dal Popolo il 20 maggio 1984 ¹⁾

Art. 1

¹ E' considerato domiciliato chi prende domicilio in un comune di cui non è attinente con l'intenzione di stabilirvi la propria residenza.

Domicilio e dimora

² E' considerato dimorante chi soggiorna fuori dal proprio comune di attinenza o di domicilio temporaneamente o solo durante la settimana, in modo particolare per esercitarvi la professione oppure per motivi scolastici.

Art. 2

¹ Chi prende residenza in un comune o trasloca all'interno del comune stesso, deve annunciarlo entro 8 giorni all'ufficio del controllo abitanti.

Obbligo di annunciare l'arrivo e la partenza

² Chi parte da un comune, deve prima annunciarsi partente.

Art. 3

¹ E' esonerato dall'obbligo di annunciarsi chi:

Eccezioni dall'obbligo di annuncio

- a) soggiorna per meno di 3 mesi in un comune con uno scopo specifico;
- b) viene collocato in un istituto educativo, in un ospizio per malati cronici, in un istituto di cura oppure in uno stabilimento penale.

Art. 4

¹ L'obbligo di annuncio viene adempito dai domiciliati deponendo l'atto d'origine e dai dimoranti deponendo l'attestato di residenza.

Documenti

² L'ufficio del controllo abitanti attesta di aver ricevuto i documenti, rilasciando una ricevuta e tiene i registri.

³ Chi parte da un comune ha diritto alla restituzione dei documenti depositati, riservato l'articolo 95b della legge sulla giustizia penale.

Art. 5

¹ Su richiesta l'ufficio del controllo abitanti dà informazioni sul nome, sull'anno di nascita, sulla professione e sull'indirizzo di singole persone.

Tutela dei dati

² L'ufficio del controllo abitanti può comunicare altri dati riguardanti singole persone, se l'interesse giustificato appare attendibile.

¹⁾ M del 21 nov. 1983, 319; PGC 1983/84, 512

³ Ogni domiciliato o dimorante può pretendere dall'ufficio del controllo abitanti informazioni circa tutti i dati che lo concernono.

⁴ E' vietata la consegna sistematica di dati a scopi di pubblicità commerciale.

Art. 6

Disposizioni di
attuazione

Il Governo emana le necessarie disposizioni di attuazione ¹⁾, specialmente:

- a) sulla tenuta dei registri;
- b) sulla compilazione di carte d'identità;
- c) sul rilascio di attestati di residenza;
- d) sulle tasse di cancelleria da riscuotere;
- e) sull'annuncio da parte dei datori di lavoro e dei locatori dell'arrivo e della partenza di lavoratori o di locatari che prendono o avevano domicilio o dimora nel comune;
- f) sull'annuncio di imprese gestite su scala commerciale.

Art. 7

Sanzioni penali

Chi non osserva le norme della presente legge o delle relative ordinanze, viene punito dal comune con multa fino a 1 000 franchi. In casi lievi può essere pronunciato un ammonimento.

Art. 8

Disposizioni
finali

Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge. ²⁾

A tal data viene abrogata la legge sul domicilio di cittadini svizzeri del 12 giugno 1874. ³⁾

¹⁾ CSC 130.250

²⁾ Dichiarata in vigore per il 1° gennaio 1985 con DG 27 ago. 1984

³⁾ PDG, 24